

C.A.D.F. s.p.a.
Codigoro (Ferrara)

Modifiche di statuto sociale
SOMMARIO

3	Art.	1.	Costituzione
3		2.	Sede
3		3.	Durata
3		4.	Oggetto sociale
4		5.	Capitale sociale
5		6.	Azioni
5		7.	Trasferimenti e prelazione
6		8.	Obbligazioni
6		9.	Assemblea dei soci
6		10.	Convocazione delle assemblee
6		11.	Partecipazione all'Assemblea
7		12.	Funzionamento dell'Assemblea
7		13.	Assemblea ordinaria
8		14.	Assemblea straordinaria
8		15.	Amministrazione
10		16.	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
11		17.	Poteri del Consiglio di Amministrazione
12		18.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
13		19.	Amministratore delegato
13		19 bis	Amministratore Unico
13		20.	Direttore Generale
14		21.	Collegio sindacale
14		21 bis	Revisore legale dei conti
15		22.	Bilancio
15		23.	Ripartizione degli utili
15		24.	Scioglimento
15		25.	Affidamenti <i>in house</i>
17		26.	Clausola finale

CF

Ca



Mano Felice

C.A.D.F. s.p.a.
Codigoro (Ferrara)

Modifiche di statuto sociale
(bozza)

Art. 1
(Costituzione)

- 1) Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000, è costituita a seguito di trasformazione del Consorzio Acque Delta Ferrarese, una Società per Azioni denominata "C.A.D.F. S.p.A."
- 2) La società dovrà mantenere la totalità di capitale pubblico.
- 3) Sono inefficaci, nei confronti della società tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione del precedente comma 2 del presente articolo.
- 4) La società è retta ed organizzata ai fini del modulo gestorio in delegazione interorganica per disporre dell'affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Art. 2
(Sede)

- 1) La Società ha sede legale nel Comune di Codigoro (Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi e sedi secondarie in Italia come pure all'estero, che parimenti potranno essere soppresse.

Art. 3
(Durata)

- 1) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 4
(Oggetto sociale)

- 1) La Società ha per oggetto, **nel rispetto delle prescrizioni di legge, i seguenti servizi pubblici locali per i quali gode di diritti speciali o esclusivi:** l'impianto e la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua per usi multipli, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio, nel territorio dei comuni soci; la gestione di servizi e/o interventi attinenti al patrimonio idrico finalizzati alla tutela dell'ambiente, dell'agricoltura, della fauna e della flora acquatica, dei processi geomorfologici e degli equilibri idrologici; per la realizzazione e/o gestione di impianti e di attività ricreative o sportive connesse con l'utilizzo di risorse idriche, nonché per la gestione di servizi che saranno demandati dai Comuni soci.

Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:

- a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;
- b) **servizi di campionamento di matrici acquose (in particolare acque di rete, acque di piscina, acque naturali e acque reflue) e analisi di laboratorio per prove chimiche, fisiche e microbiologiche richieste sia dai Servizi interni di CADF che eseguite per conto terzi;**

- c) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla popolazione del territorio;
- d) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.
- e) la società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonia vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (*Digital European Cordless Telephone*), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza *hardware* e *software*.
- 2) La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre, **ai sensi di legge**:
- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
 - assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;
 - rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.
- 3) La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5
(Capitale sociale)

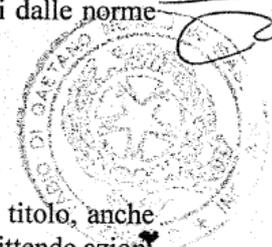
- 1) Il capitale sociale è di Euro 39.329.000,00= (trentanovemilionitrecentoventinovemila virgola zero zero) suddiviso in n. 39.329.000 (trentanovemilionitrecentoventinovemila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 = (uno).
- Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente statuto.
- Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

Art. 6
(Azioni)

- 1) Le azioni sono nominative e indivisibili.
La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.
- 2) Possono detenere azioni solo i Comuni della Provincia di Ferrara che provvedono per il tramite della società alla gestione di uno o più servizi fra quelli indicati all'art. 4.
Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.
I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 c.c.
- 3) La società non potrà in ogni caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Art. 7
(Trasferimenti e prelazione)

- 1) Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci.
- 3) I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno



M. P. P. P.

liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8
(Obbligazioni)

- 1) La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 9
(Assemblea dei soci)

- 1) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 2) Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.
- 3) **La società non potrà in ogni caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.**

Art. 10
(Convocazione delle assemblee)

- 1) L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché la maggioranza dei Sindaci effettivi.

In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.

Art. 11
(Partecipazione all'Assemblea)

- 1) Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dall'art. 2370 C.C.

- 2) Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Cod. civ.

Art. 12

(Funzionamento dell'Assemblea)

- 1) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di questi da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.
- 2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.
- 3) Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.
- 4) Ogni socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta.

Art. 13

(Assemblea ordinaria)

- 1) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
 - b) nomina il Presidente **con possibilità di attribuire al medesimo deleghe ai sensi dell'art. 11, c. 9, lett. «a», 2^a parte, D.lgs. 175/2016**, e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e **l'organo di revisione** secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
 - c) determina il compenso degli Amministratori **del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti, atteso che in ogni caso è fatto divieto di corrispondere ai componenti di detti organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberato dopo lo svolgimento dell'attività o trattamento di fine mandato;**
 - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
 - g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) approva il *report* di gestione semestrale ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto;
 - l) approva la relazione annuale (all'interno della relazione sulla gestione) sul governo societario.**
- 2) L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 3) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nonché la maggioranza numerica dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale sociale presente.
- Per l'approvazione dei seguenti atti necessita il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale:
- bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;
 - *report* di gestione semestrale di cui al precedente punto i);
 - nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, dell'Amministratore Unico, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 14
(Assemblea straordinaria)

- 1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.
 - 2) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
- Per le modifiche a **contenuto discrezionale** dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, **atteso che per le modifiche *ope legis* (e quindi senza alcuna discrezionalità) è competente l'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 7, c. 7, D.lgs. 175/2016.**

Art. 15
(Amministrazione)

- 1) **La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, qualora sia consentito dalle disposizioni di legge in materia, da un Consiglio di**

Amministrazione composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile. Gli amministratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalle disposizioni previste in attuazione del D.lgs. 175/2016. Sino all'adozione delle disposizioni attuative del D.lgs. 175/2016, resta confermata l'attuale forma dell'organo amministrativo.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente **esclusivamente** con funzioni vicarie e **senza riconoscimento di compensi aggiuntivi**.
- 3) Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

- 4) La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del c.c.

Restano ferme le ulteriori cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge in applicazione della L. 190/2012.

- 5) La vigilanza afferente il controllo analogo sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina assembleare dei componenti l'organo esecutivo, sia esso il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e l'organo di controllo, con una nomina da parte dei soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente.

Gli indirizzi per le nomine sono quelli che i Consigli Comunali hanno già individuato in atti attraverso lo statuto sociale di C.A.D.F. S.p.A.

I Sindaci che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraccitati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.

- 6) Non sussistendo il consenso si procederà secondo il voto di lista.

Ciascun socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente.

Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei membri da nominare.

Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

- 7) Tanto nel caso di nomina consensuale ai sensi del comma 5 del presente articolo, quanto in caso di nomina con voto di lista ai sensi del comma 6 precedente, unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati:

— il *curriculum* professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della *privacy*, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;

— la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge o dal presente statuto.

Le liste dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea rimanendo depositate presso la sede sociale sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina.

Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.

Art. 16

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.
- 2) Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio;
 - b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
 - c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.
- 3) Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.
- 4) E' ammessa la possibilità, qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute in teleconferenza o in videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione

ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

- 5) La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, per il perseguimento degli scopi istituzionali, previa propria motivata delibera, potrà costituire un Comitato con funzioni consultive.

Le modalità di composizione del comitato ed i criteri e le tematiche sulle quali lo stesso sarà chiamato ad esprimere i propri pareri saranno definite da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 17

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.
- 3) La società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.
- 4) **Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di**

controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

- 5) Il Consiglio di Amministrazione adotta specifici programmi di valutazione del rischio e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c. rubricato "Relazione sulla gestione". Se dall'analisi degli indicatori di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi, detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

- 6) Il Consiglio di Amministrazione, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto nel successivo c. 8, pubblicandolo sul sito istituzionale della società.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'Assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed *extra* operativa, pubblicando i relativi provvedimenti e i contratti sul sito istituzionale della società.
- 8) Il Consiglio di Amministrazione applica le disposizioni sul reclutamento del personale come da legge.
- 9) La maggior parte dell'attività della società, o comunque una sua parte significativamente consistente, è svolta con le proprie risorse interne.
- 10) Il Consiglio di Amministrazione estende il controllo analogo alle proprie partecipate.
- 11) Ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. «a», 2^a parte, del D.lgs. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore.

Art. 18

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.
- 2) In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.

- 3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.

Art. 19
(Amministratore Delegato)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, **ad uno solo** Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 16 comma 2.
- 2) All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.
- 3) Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 13, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Art. 19 bis
(Amministratore Unico)

- 1) Nel caso che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione.
- 2) Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore Generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle modifiche al citato contratto di servizio; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale (ex art. 25 comma 4).
- 3) I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previo specifico indirizzo da parte dell'Assemblea, ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti dal codice civile.

Art. 20
(Direttore Generale)

- 1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta.
- 2) Egli ha la responsabilità gestionale della società in particolare:
 - a) partecipa alle riunioni del C. di A., ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché del bilancio dell'esercizio;

- b) dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;
 - c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;
 - d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;
 - e) dispone i pagamenti e gli incassi;
 - f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati all'Amministratore Unico, al Presidente o al C. di A. o all'Amministratore Delegato.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.
- 4) Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della società. Nell'ipotesi che l'organo esecutivo risulti composto dall'Amministratore Unico, il Direttore Generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore Unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.

Art. 21
(Collegio sindacale)

- 1) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
- 2) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
- 3) La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 4) L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.
- 5) Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del codice civile.

Art. 21-bis
(Revisione legale dei conti)

- 1) **Su proposta motivata dell'organo di controllo l'Assemblea conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2409 bis del c.c. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.**
- 2) **L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.**

- 3) **L'Assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.**
- 4) **Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti incaricati della revisione legale dei conti:**
 - a) **esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;**
 - b) **verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.**

Art. 22
(Bilancio)

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e con una relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016.
- 3) Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 23
(Ripartizione degli utili)

- 1) Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno accantonati per almeno l'80% a riserva disponibile della società.
- 2) Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
- 3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

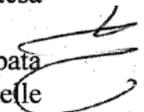
Art. 24
(Scioglimento)

- 1) Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

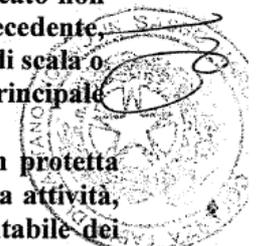
Art. 25
(Affidamenti in house)

- 1) In relazione a quanto già in precedenza specificato all'art. 1 c. 4 del presente statuto, la società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in house) in quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- 2) In termini di presupposti applicativi si precisa che:
 - 1) sono strumenti di indirizzo e controllo della società: statuto sociale, contratto di servizio, nonché carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio Comunale;
 - 2) sono strumenti di programmazione: bilancio pluriennale di previsione, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti, **atteso che con l'approvazione (come da successivo punto n. 6 di questo comma) di tali strumenti programmatici il Consiglio di Amministrazione recupera i pieni poteri di cui al precedente art. 17, c. 1;**
 - 3) sono strumenti di verifica: report di gestione semestrale all'Assemblea e bilancio consuntivo;
 - 4) I soci disporranno del diritto di veto sui seguenti aspetti inerenti il servizio pubblico locale atteso che il contratto di servizio è stato approvato con l'ente di governo dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale: a) carta dei servizi per quanto di competenza; b) investimenti nel proprio territorio amministrativo; c) altri predefiniti parametri di efficacia e di efficienza territoriali.
 - 5) Spettano ai soci o loro delegati poteri ispettivi verso la società partecipata e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione del pubblico servizio.
 - 6) Il controllo analogo è sviluppato per il tramite dell'Assemblea ordinaria dei soci, alla quale viene demandato il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali, avvalendosi di un segretario scelto tra il personale della società partecipata.
 - 7) La società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il servizio idrico integrato di cui al proprio oggetto sociale, ovvero una sua significativa parte.
 - 8) Ogni previsione afferente al controllo analogo riferita a C.A.D.F. S.p.A. è estesa alle partecipate della medesima.
L'organo preposto a tale controllo lo eserciterà anche per il tramite della partecipata diretta C.A.D.F. S.p.A. Tali previsioni saranno inserite anche negli statuti delle partecipate indirette. Per i presupposti quantitativi riferiti al controllo analogo la somma del fatturato di gruppo escluderà quello infragruppo.
 - 9) **Oltre l'ottanta per cento delle attività totali dovrà essere effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.**
 - 10) **La società potrà realizzare una produzione ulteriore rivolta al mercato non protetto rispetto a quella prevalente come individuata nel comma precedente, solo a condizione che la stessa sia finalizzata a conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società ed a beneficio dei servizi rivolti agli enti soci.**
Spetta all'Organo di Amministrazione verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al venti per cento dell'attività totale. Per tale prima attività, sussistendo la seconda, la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non.

Mano nelle







- 11) **L'Organo di amministrazione, accerterà annualmente, nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di tale sopraccitato parametro quantitativo.**
- 12) **Le previsioni recate dai commi precedenti del presente articolo saranno adeguate in coerenza ai mutamenti normativi e giurisprudenziali che in tal senso saranno emessi.**

Art. 26
(Clausola finale)

- 1) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.
- 2) In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
- 3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

Mario Pella

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, da me Notaio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 69-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, firmato digitalmente, e rilasciata per gli usi di legge.

Sasso Marconi, 11 gennaio 2018

Fabio Cosenza - Firma digitale



Firmato digitalmente da FABIO
COSENZA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BOLOGNA:80070730371



Ricevuta del: 13/12/2017 ora: 11:06:15

Utc: 1513159570607496

Utc_string: 2017-12-13T11:06:10.607496+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 13/12/2017

Ora invio: 11:06:10

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 3775

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 109795432

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: CSNFBA83T02A944T

Ufficio delle entrate competente:

TG6 - Ufficio Territoriale di BOLOGNA 2

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 356,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: CSNFBA83T02A944T

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 3775/2964 (del codice fiscale: CSNFBA83T02A944T)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 23980 del 13/12/2017

TG6 Ufficio Territoriale di BOLOGNA 2 - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	156,00 Euro	